

## **VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI SONORI**

Il giorno 14 novembre 2012 alle ore 20.30 si è riunita in seconda convocazione presso le sale prova di via Guglielmi 19 in Pergine, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente spedito ai soci, l'assemblea dell'Associazione Culturale Orizzonti Sonori. È presente il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

- Presidente: Sebastiano Fruet
- Vice Presidente: Paolo Andreatta
- Consigliere: Tiziano Endrizzi

e numero 12 (dodici) associati.

Assume la Presidenza il signor Fruet Sebastiano e, constatata la presenza di 3/5 dei membri del Consiglio direttivo e di un numero di soci necessario a deliberare in seconda convocazione dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

- modifiche allo statuto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 90 della Legge 27/12/2002, n.289;
- varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina segretario il signor Endrizzi Tiziano

Il Presidente, in merito all'ordine del giorno, precisa ai convenuti che l'art. 148, co. 8, D.P.R. 917/1986 e l'art. 90, co. 18, L. 27.12.2002, n. 289 dispone che i seguenti requisiti devono essere espressamente previsti nello statuto:

- denominazione sociale;
- attribuzione della rappresentanza legale dell'ente;
- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della L. 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, co. 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti;
- in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;

Dopo aver fornito le precisazioni di cui sopra il Presidente dà lettura di una nuova formulazione dello statuto dell'associazione contenente tra l'altro quanto previsto dall'art. 148, co. 8, D.P.R. 917/1986 dall'art. 90, co. 18, L. 27.12.2002, n. 289 e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

I convenuti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità deliberano di approvare il seguente statuto:

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI SONORI**

**Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE:** nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in **Pergine Valsugana (TN), Via Guglielmi, n. 19**, una Associazione musicale non commerciale, che assume la denominazione **Associazione Culturale ORIZZONTI SONORI**. A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti delle Federazioni e/o degli Enti cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

**Articolo 2 – DURATA:** la durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Articolo 3 – FINALITA' – ATTIVITA':** l'Associazione è un istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi, solidaristici e didattici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone quale scopo principale:

- a) Lo studio, la pratica, l'approfondimento, in forma collettiva e la diffusione della musica in generale;
- b) La diffusione della cultura musicale, curando specifiche attività rivolte alla collettività locale giovanile e non, attraverso contatti tra persone, Enti ed Associazioni;
- c) La promozione, l'organizzazione e la partecipazione a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, rassegne musicali, dibattiti, conferenze, spettacoli, corsi di aggiornamento e di approfondimento, allo scopo di divulgare la conoscenza della musica creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;
- d) Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona e un valore sociale;
- e) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali musicali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- f) Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

- favorire, divulgare e realizzare iniziative, rassegne musicali ed artistiche in genere, idonee a promuovere e valorizzare il patrimonio musicale;
- promuovere dibattiti, conferenze, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni-concerti, relativi alla diffusione della cultura musicale;
- istituire e gestire corsi di avviamento e di coordinamento dell'attività vocale e strumentale; stages, corsi di studio e di istruzione, teorici e pratici, della musica;
- gestire attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento della cultura musicale e del tempo libero;
- dare vita ad uno o più gruppi vocali e strumentale di musica allo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio musicale ed artistico;

- organizzare attività ludiche di formazione culturale-musicale;
- contribuire allo sviluppo sociale della popolazione con iniziative di formazione per educatori, insegnanti, operatori sociali attraverso corsi di perfezionamento, gruppi di studio e ricerca riguardanti la musica;
- promuovere scambi culturali e collaborazioni con altre associazioni aventi oggetto analogo, cantanti ed altri interpreti musicali ed artistici;
- gestire spazi e punti d'incontro per l'esecuzione di brani musicali;
- allestire e gestire bar e punti ristoro in occasione di manifestazioni musicali organizzate in proprio o presso terzi;
- esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- provvedere alla pubblicazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico musicale;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionale, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;

rispettando la volontà democratica dei soci ed i regolamenti delle Federazioni e/o degli Enti a cui intenderà affiliarsi;

**Articolo 4 – SOCI:** il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Musicisti e Soci Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e concorrono alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono Soci Musicisti coloro si impegnano a prestare la propria attività musicale e strumentale collaborando all'interno dell'Associazione, sia in ambito didattico che in ambito divulgativo-spettacolistico. I soci musicisti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I soci benemeriti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle attività svolte dall'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili.

**Articolo 5 – AMMISSISONE SOCI:** chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente, la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

Per i soci fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'Associazione.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio e/o dal rilascio della tessera sociale nominativa.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**Articolo 6 – QUOTA D'ISCRIZIONE:** la quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Devono essere versate in unica soluzione entro due mesi dalla domanda di ammissione, con riferimento alla data riportata sulla stessa richiesta, e comunque non oltre la fine dell'esercizio cui essa si riferisce. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

**Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI:** la qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

**Articolo 8 – OBBLIGHI DEI SOCI:** i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

**Articolo 9 – OBBLIGAZIONI SOCIALI:** l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 10 – RECESSO SOCI:** la qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
- c) per causa di morte;
- d) esclusione.

**Articolo 11 – ESCLUSIONE SOCI:** le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci.

**Articolo 12 – COMUNICAZIONI:** le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

**Articolo 13 – PATRIMONIO:** il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione ne all'atto del suo scioglimento.

**Articolo 14 – RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO:** l'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel

maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario ed una relazione illustrativa da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

**Articolo 15 – ORGANI:** sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, qualora istituito.

**Articolo 16 - ASSEMBLEE:** l'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina il Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali o luoghi di svolgimento dell'attività almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo idoneo.

**Articolo 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA:** l'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- sugli eventuali Regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta fino a n. 2 (due) associati; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b) abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea;
- c) abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

**Articolo 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA:** l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 19 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA:** in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza dei voi presenti.

L'assemblea in sede straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano;
- c) per scheda segreta.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

**Articolo 20 - ASSEMBLEA:** l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

**Articolo 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO:** l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per un periodo di cinque esercizi sociali ed i componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario del quinto esercizio sociale gestito dallo stesso Consiglio Direttivo.

La carica sociale è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, fax, lettera postale, telegramma o altro strumento idoneo almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. fissare l'ammontare annuo delle quote associative ed i relativi termini di pagamento;
3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
4. compilare i regolamenti interni;
5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

6. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
7. suddividere l'attività dell'Associazione in sezioni o comitati musicali;
8. nominare e revocare il Direttore responsabile ed il Vice - Direttore di sezione o comitato musicale, indirizzarne l'attività gestoria e chiedere che siano fornite informazioni relative alla gestione delle Sezioni;
9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

**Articolo 22 - SOSTITUZIONE:** nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

**Articolo 23 - PRESIDENTE:** il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica cinque esercizi sociali.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

**Articolo 24 - SEGRETARIO:** il Segretario:

- a) ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali;
- b) effettua e riscuote i pagamenti;
- c) redige il verbale delle adunanze del Consiglio direttivo;
- d) aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

**Articolo 25 - SEZIONI e COMITATI MUSICALI:** il Consiglio Direttivo può organizzare l'attività sociale in Sezioni (per diversi ambiti di attività dell'associazione) o Comitati Musicali (quando vi siano più gruppi musicali all'interno dell'associazione), al fine di migliorare l'organizzazione e la gestione interna della vita associativa, per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione. E' compito del Consiglio Direttivo definire gli obiettivi e linee guida delle singole Sezioni e Comitati.

**Articolo 26 - DIRETTORE E VICE DIRETTORE DI SEZIONE E/O DI COMITATO MUSICALE:** nel caso in cui vengano definite delle Sezioni o Comitati Musicali, il Consiglio Direttivo è tenuto a nominare fra gli associati il Direttore ed il Vice Direttore di Sezione o Comitato Musicale. Il Direttore di Sezione o Comitato Musicale si trova in posizione subordinata rispetto al Consiglio Direttivo che delega parte delle proprie attribuzioni ma può sempre rideterminare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire nuove direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il Direttore ed il Vice Direttore di Sezione o Comitato Musicale restano in carica per un periodo di cinque esercizi sociali e sono rieleggibili. L'associato nominato Direttore o Vice Direttore può anche essere nominato come membro del Consiglio Direttivo.

**Articolo 27 - COMPITI E RESPONSABILITA' del DIRETTORE E VICE DIRETTORE DI SEZIONE E/O COMITATO MUSICALE:** al Direttore di Sezione e/o Comitato Musicale è

demandata l'organizzazione e la gestione dell'attività della singola sezione o comitato musicale a cui è preposto. Il suo potere decisionale è circoscritto al determinato ambito di attività: è tenuto a dirigere l'attività della sezione o comitato musicale, curandone l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo. E' possibile che un Direttore o Vice Direttore di Sezione o Comitato Musicale ricopra tale carica in più sezioni.

Il Direttore di Sezione o Comitato Musicale può compiere tutti gli atti pertinenti alla gestione della Sezione o Comitato, può sottoscrivere regolamenti interni ed è responsabile per l'attività svolta. Esso è responsabile per il corretto e sicuro svolgimento dell'attività a cui fa capo. I poteri gestori del Direttore possono essere ampliati o limitati da delibera del Consiglio Direttivo, sia all'atto della preposizione sia in un momento successivo. Esso potrà compiere tutti gli atti che tipicamente rientrano nella corretta gestione dell'attività a cui fa capo ma è privo di potere di rappresentanza. Il Direttore è personalmente responsabile degli atti compiuti ma tale responsabilità si estende al Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo non abbia vigilato sul comportamento o sull'atto operato dal Direttore che abbia causato danno.

In caso di assenza od impedimento del Direttore, la gestione spetta al Vice Direttore.

**Articolo 28 – ORGANO di CONTROLLO:** qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per cinque esercizi sociali ed i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

**Articolo 29 – SCIOGLIMENTO:** l'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) sulla nomina del liquidatore;
- c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci. Esperita la fase di liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, L. 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 30 – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA':** oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

**Articolo 31 – ALBO DEI SOSTENITORI:** annualmente viene istituito l'albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore. Possono essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

**Art. 32 – MODIFICHE ALLO STATUTO:** per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

**Art. 33 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA:** salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C..

L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.


**Art. 34 – NORME DI RINVIO:** per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni o Enti ai quali l'Associazione vorrà affiliarsi.


Pergine Valsugana, 14 novembre 2012

Il Presidente

  
Claudio Bonvicchio  
  
Roberto Alabatto  


Il Segretario



  
Luciano  
  
Francesco  
  
Biffi  
  